



Città di Stradella

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CIVICA BENEMERENZA “SANTI NABORE E FELICE”

- Art. 1 - FINALITA'

Il Comune di Stradella ritiene di avere tra i suoi doveri anche quello di additare alla pubblica estimazione l'attività di coloro che, singoli Cittadini, Gruppi o Associazioni, con opere concrete nel campo della scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della sanità, delle istituzioni con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Città sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro opera, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

- Art. 2 - MASSIMA ONORIFICENZA CIVICA

Allo scopo di premiare persone o enti che si siano resi particolarmente meritevoli nei campi o per le attività di cui al precedente art. 1, il Comune di Stradella istituisce un riconoscimento di civica benemerenzza.

La civica benemerenzza denominata “Santi Nabore e Felice” patroni della Città, consiste nella raffigurazione stilizzata dei due Santi Patroni con al centro lo scudo simbolo della Città.

- Art. 3 - CONFERIMENTO

La civica benemerenzza è conferita solennemente nell' ambito di una apposita seduta del Consiglio Comunale, in occasione delle manifestazioni della festa dei Santi Nabore e Felice patroni, ricorrente il 12 luglio, salvo modifiche per cause di forza maggiore.

- Art. 4 - CANDIDATURE

L'indicazione delle persone da onorare con la Massima Onorificenzza cittadina possono essere inoltrate dai singoli membri del Consiglio Comunale, da Enti, da Associazioni e da singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante la civica benemerenzza.

Le indicazioni devono essere inoltrate al Sindaco di Stradella entro la data del 31 maggio e devono essere presentate in forma scritta, motivata e sottoscritta.

- Art. 5 -
CONCESSIONE

La concessione della civica benemerenzza è proposta dal Sindaco, sulla base delle proposte pervenute e corredate dai necessari elementi informativi, alla conferenza dei Capigruppo per la valutazione, e successivamente comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta dopo il 31 maggio.

- Art. 6 -
REGISTRO DELLE ONORIFICENZE

La civica benemerenzza è consegnata unitamente ad un certificato in pergamena, sottoscritto dal Sindaco, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul Registro delle onorificenze, conservato a cura della Segreteria Generale.

- Art. 7 -
REVOCA

Incorre nella perdita della civica benemerenzza l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è deliberato dal Consiglio Comunale su proposta motivata del Sindaco.